

ENTI NON COMMERCIALI

Approvati i decreti correttivi della riforma del terzo settore

di Guido Martinelli

La legge delega per la riforma del terzo settore (**L. 106/2016**) prevede, all'[**articolo 1, comma 7**](#), la possibilità, da parte del Governo, di emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi, **“disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”**.

Sulla base di tale presupposto, il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 21 marzo, in via preliminare, i **decreti correttivi della riforma del terzo settore** (novellando il **D.Lgs. 117/2017**) e quello sull'impresa sociale (in modifica del **D.Lgs. 112/2017**).

I testi sono stati **trasmessi al Parlamento** per recepire i **pareri** delle **commissioni** competenti per poi dover tornare in **Consiglio dei Ministri** per l'approvazione definitiva e successiva pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Riservandoci di tornare a parlare delle **novità** introdotte quando queste saranno **definitivamente varate** (non può non tenersi conto che l'approvazione definitiva potrebbe avvenire da parte di un Consiglio composto da Ministri diversi rispetto a quelli che hanno approvato questa prima bozza), vorremmo soffermarci su alcuni aspetti che appaiono ancora **irrisolti**, tra i quali la **perdurante assenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche e delle associazioni culturali all'interno del terzo settore**.

Al contrario, in questi ultimi giorni il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** aveva pubblicato un contributo proponendo una serie di emendamenti al citato codice, solo in piccola parte recepiti nel testo governativo, che, invece, sotto il profilo delle **sportive** e delle **culturali** presentavano delle innovazioni importanti nella direzione di poterle ricomprendersi all'interno della disciplina del terzo settore.

Si proponeva, infatti, di aggiungere all'articolo 11 del codice un comma 3 bis al fine di prevedere la **“non incompatibilità”** tra l'iscrizione al **registro Coni** e a quello del **terzo settore**, con l'introduzione dell'obbligo di indicare **“negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico”** congiuntamente gli **estremi** della loro **iscrizione** ad entrambi i registri. Si ritiene che già oggi, non essendo espressamente prevista l'**incompatibilità**, questa deve ritenersi **consentita**, ma l'eventuale espressa condivisione da parte del legislatore appare sicuramente un chiarimento opportuno.

L'altra novella è relativa all'**articolo 89**. È stato infatti proposto di aggiungere un comma che consentirebbe, come eccezione rispetto agli altri soggetti del terzo settore, alle **sportive** di **poter continuare a godere delle agevolazioni di cui all'[articolo 148, 149 Tuir](#) e L. 398/1991**; di

fatto le tre **agevolazioni** maggiori la cui perdita costituisce uno dei più seri impedimenti all'iscrizione delle sportive al nuovo registro unico del terzo settore.

Rimarrebbe, a questo punto, **irrisolta solo la possibilità** o meno, nel caso in cui nel percorso parlamentare si decidesse di recepire questi suggerimenti, **di continuare a erogare i compensi agli operatori sportivi** sulla base di quanto previsto dall'[**articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir**](#).

Al comma successivo si proporrebbe di mantenere la possibilità di **applicare l'[**articolo 148 Tuir**](#)** (ma non la L. 398/1991) anche alle **associazioni culturali**.

Una novella che è stata invece operata al **D.Lgs. 112/17 (articolo 3 comma 2 bis)**, contenuta nel testo approvato in prima lettura dal **Consiglio dei ministri**, potrebbe avere un importante effetto chiarificatore anche per il mondo delle sportive.

Viene, infatti, previsto che: “... **non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili** ed avanzi di gestione **la ripartizione di ristorni** ai soci effettuata ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società **cooperativa**.”

E' noto che l'[**articolo 90, comma 18, L. 289/2002**](#) prevede, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, ivi comprese le cooperative sportive, il **divieto di scopo di lucro**, anche indiretto.

La **distribuzione indiretta di utili** è disciplina che, con l'abrogazione dell'[**articolo 10 D.Lgs. 460/1997**](#) e dell'[**articolo 3 D.Lgs. 155/2006**](#), si ricava solo dai contenuti della **riforma del terzo settore**.

Questo potrebbe voler significare che anche le **cooperative sportive**, alle quali, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, è stato fino ad oggi vietato ogni forma di **ristorno**, potranno aprire questa possibilità in favore dei propri soci.

E di questo credo che nessuno se ne potrà lamentare.

Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)